

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-249 del 18/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. per impianto ubicato in Via Govoni n. 17, Comune di Pieve di Cento (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-246 del 18/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. per impianto ubicato in Via Govoni n. 17, Comune di Pieve di Cento (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. per l'impianto sito a Pieve di Cento, in via Govoni n. 17, c.a.p. 40066 dove viene svolta l'attività di stampaggio materie plastiche e produzione illuminazione di emergenza. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A., C.F. 01245140585, P.IVA 00129330577, con sede legale a Pieve di Cento, in via Govoni n. 17, c.a.p. 40066, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Simone Casalini, in qualità di procuratore speciale di SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 17/4/2018 al prot. n. 22785 ed integrata in data 26/5/2018 al

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

prot. n. 30232 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 28/5/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 28/5/2018 al prot. PGB0 n. 12280, ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Pieve di Cento e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 13/6/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 13/6/2018 al prot. PGB0 n. 13787, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Pieve di Cento prot. 4967/2018, con propria nota del 2/7/2018 acquisita agli atti di Arpae in data 4/7/2018 al prot. PGB0 n. 15545, ha trasmesso il proprio parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, ed il nulla osta acustico.

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura con propria nota del 13/12/2018 agli atti di Arpae al prot. PGB0 n. 29198, ha trasmesso ad Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana l'istruttoria favorevole per la componente emissioni.

Il referente AUA di ARPAE-- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 296 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

Bologna, data di redazione 18/1/2019

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. ubicato in Via Govoni n. 17,
Comune di Pieve di Cento (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 56199 del 13/6/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 37094 del 2/7/2018. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 17740/2018

Documento redatto in data 18/1/2019

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 31326/22785/2018 SN

Prot. n. 37094

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Schneider Electric Industrie Italia S.P.A. con sede in Stezzano (BG) Via Circonvallazione Est n. 1 P.I. 00129330577

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 17/04/2018, P.G. n. 22785, e perfezionata formalmente il 26/05/2018 P.G. n. 30232, dal Sig. Valpolicelli Nando - VLPNND57C30H282K in qualità di legale rappresentante della ditta **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.P.A.** con sede in Stezzano (BG) Via Circonvallazione Est n. 1 e stabilimento sito nel Comune di Pieve di Cento, Via G. Govoni , 17;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.LGS. 152/2006);*
- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447;*

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Pieve di Cento:** "favorevole" espresso con nota prot n. 4967 del 7/06/2018;
- **Hera S.P.A.:** "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:
 1. *vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
 2. *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
 3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
 4. *il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



5. i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti (fossa Imhoff, degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
6. le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Govoni, 17 - Pieve di Cento dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi atmosferici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
7. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
8. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
9. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
10. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
11. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione." espresso con nota prot.n. 56199 del 13/06/2018.

Vista la valutazione di impatto acustico a firma del Dott. Ing. Costantino Gozzi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova al n. 971/A che documenta il rispetto dei limiti dei valori di sorgente sonora previsti dalla vigente zonizzazione acustica;

- Visti:
 - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
 - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell’Unione Reno Galliera.

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all’adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico, di cui all’art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447;*

San Giorgio di Piano, 02/07/2018

Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa - Comune di Pieve di Cento - via Govoni n° 17

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampaggio materie plastiche e produzioni lampade per illuminazione di emergenza svolta dalla società SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Pieve di Cento, via Govoni n° 17, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2 - E3

PROVENIENZA: STAMPAGGIO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SALDATURA CIRCUITI

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	2 mg/Nm ³
Stagno	1 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: FINISSAGGIO SMD

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Poiché i collanti sono esenti da formaldeide e in considerazione dei valori di portata e sezione dichiarati i quali non permettono l'effettuazione del campionamento nel rispetto delle norme tecniche di riferimento (UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1:2003) i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, e delle ore di funzionamento dell'impianto validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ATTREZZERIA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: SALDATURA CIRCUITI

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	2 mg/Nm ³
Stagno	1 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

In considerazione dei valori di portata e sezione dichiarati i quali non permettono l'effettuazione del campionamento nel rispetto delle norme tecniche di riferimento (UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1:2003) i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, e delle ore di funzionamento dell'impianto validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: MARCATURA LASER

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato	2 mg/Nm ³
Stagno	1 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

In considerazione dei valori di portata e sezione dichiarati i quali non permettono l'effettuazione del campionamento nel rispetto delle norme tecniche di riferimento (UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1:2003) i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, e delle ore di funzionamento dell'impianto validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E14 - E15 – E16 – E17

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI PER RISCALDAMENTO ALIMENTATI
A METANO (POTENZIALITA' TERMICA COMPLESSIVA < 3 MW)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E2, E3, E5, E10.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. ubicato in Via Govoni n. 17,
Comune di Pieve di Cento (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera prot. 37094 del 2/7/2018 per la matrice impatto acustico si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 17740/2018
Documento redatto in data 18/1/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.